

# **COMUNE DI OSASCO**

## **PROVINCIA DI TORINO**

### **REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE  
DI VANTAGGI ECONOMICI,  
NONCHE' PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

Deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 29/04/2016 con atto n. 15;

## INDICE

Articolo	DESCRIZIONE
<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>	
1	Oggetto del regolamento
2	Definizioni
3	Settori di intervento
<b>CAPO II - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI</b>	
4	Finalità ed oggetto dei contributi e delle sovvenzioni
5	Liquidazione contributi e sovvenzioni
<b>CAPO III - SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI</b>	
6	Procedura per la concessione di contributi e sovvenzioni
7	Liquidazione delle somme per sussidi ed ausili finanziari
<b>CAPO IV - VANTAGGI ECONOMICI</b>	
8	Attribuzione di vantaggi economici e distribuzione di materiale promozionale
9	Procedura per la fruizione di un bene comunale o del patrocinio
10	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo od a tariffa agevolata oppure l'utilizzo della struttura organizzativa comunale.
<b>CAPO V – SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE</b>	
11	Fondo di sostegno agli inquilini
<b>CAPO VI - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE</b>	
12	Domanda e dichiarazione sostitutiva della certificazione relative condizioni economiche del nucleo familiare
13	Domanda e dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare.
14	Definizione di nucleo familiare, reddito, patrimonio.
15	Fissazione delle soglie per accedere alle prestazioni agevolate
16	Acquisizione e trattamento dei dati personali
17	Controlli e revoca dei benefici concessi

# CAPO I

## NORME GENERALI

### ART. 1- Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina:

- ai sensi dell'art.12 della legge 12/8/1990 n. 241, del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i. "accesso alle prestazioni sociali agevolate", nonché dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi per la loro attuazione, i criteri e le modalità per:

- a) La concessione di contributi e sovvenzioni, a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati, etc. non aventi personalità giuridica;
- b) La concessione di sussidi ed ausili finanziari alle persone fisiche residenti nel comune;
- c) L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati, etc. non aventi personalità giuridica.

---

Nota all'art.1

Legge 7 agosto 1990, n.241

**Art. 12.**

1. *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
2. *L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

### ART. 2 – Definizioni

1. Per "*concessione di contributi*" si intende il concorso del Comune alla realizzazione di particolari iniziative, progetti, opere, manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, di promozione sportiva e turistica, mediante la corresponsione di somme a fondo perduto (a titolo di esempio: contributi alle associazioni locali, di volontariato e non, in ragione della loro attività ordinaria o per l'organizzazione di una manifestazione o per eventi particolari) ovvero di beni materiali e servizi.
2. Per "*concessione di sovvenzioni*" si intende l'aiuto del Comune a soggetti che compiano attività finalizzate a scopi sociali, di ricerca, di studio, ecc., mediante il finanziamento totale o parziale di queste ultime, a fondo perduto o con interesse agevolato (a titolo di esempio rientrano in tali attività la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani e ai portatori di handicap, le attività di studio e ricerca e per la diagnosi e cura di malattie), generalmente svolte a favore della popolazione di Osasco.
3. Per "*concessione di sussidi ed ausili finanziari*" si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico, tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come contemplato dall'art. 38 della Costituzione. In particolare si intende:
  - per "*sussidio*" un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento di un perdurante stato di indigenza della famiglia o della persona;
  - per "*ausilio finanziario*" un intervento "una tantum" atto a concorrere al superamento di un occasionale stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie.
4. Per "*attribuzione di vantaggi economici*" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio comunale senza corrispettivo o a tariffa agevolata. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" (concessioni di utilizzo della struttura organizzativa comunale) ed i "patrocini" (simboliche adesioni del comune, con spendita del suo nome e l'eventuale uso di stemma o logo) senza

concessione di denaro, nonché la distribuzione gratuita dei beni e materiali promozionali indicati al comma 3° dell'art. 8;

5. Per "prestazioni sociali agevolate" si intendono prestazioni (ad es. concessione di un bene, servizi trasporto e mensa, centri estivi, etc..) o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune, nell'ambito delle concessioni di cui al precedente comma 3°, e delle altre attribuzioni di cui al precedente punto 4.

Nota all'art.2

Costituzione della Repubblica Italiana

**Art.38.**

1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
5. L'assistenza privata è libera

### **ART. 3 – Settori di intervento.**

1. Le attività che il Comune intende sostenere attraverso il presente regolamento sono le seguenti:

a) ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE ( D. Lgs n. 112/1998).

Attività dirette alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto a problemi della tutela dei minori, delle donne, dei disabili, della tossicodipendenza, dei disoccupati, degli anziani, degli stranieri etc..

Iniziative a sostegno delle associazioni di volontariato (A.V.I.S, ecc.);

b) ASSISTENZA SCOLASTICA (art. 45 D.P.R. 616/77).

Interventi nell'area scolastica.

Interventi per attività sportive in corsi parascolastici, centri estivi per bambini e ragazzi.

c) ATTIVITA' SPORTIVE (L.R. 1/3/79 n.10, come modificata con L.R. 23/8/82, n. 19).  
Settore per la promozione la diffusione e la pratica delle discipline sportive.

d) ATTIVITA' CULTURALI - CELEBRAZIONI (L.R. 19/12/78, n. 78).

Settori: musicale, teatrale, concorsuale, congressuale, del tempo libero, storico-archivistico e bibliotecario, restauro e conservazione dei monumenti, feste civili e religiose nazionali e locali.

e) PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO ECONOMICO (L.R. 5/3/87, n. 12 come modificata con L.R. 12/6/91, n. 24, - L.R. 22/5/87 n.29 - art. 50 D.P.R. 616/77).

Settori: Pro-Loco, pubbliche relazioni e gemellaggi, Fiere e mercati.

f) TUTELA DELL' AMBIENTE (D.P.R. 915/82 - L.R. 2/11/1982 n.32 come modificata con L.R. 21/6/84, n. 29).

Attività promozionali e di sensibilizzazione sociale ai valori e alle attività inerenti il settore in oggetto. Attività di difesa dell'ambiente.

g) PROTEZIONE CIVILE (D.P.R 66/81) .

Attività promozionali, di sensibilizzazione della popolazione, di prevenzione ad attività inerenti il settore in oggetto.

h) AGRICOLTURA.

Manutenzione e realizzazione di infrastrutture a servizio dell'agricoltura (es: bealere, canali irrigui, opere di presa, fontanili, etc..).

i) INFRASTRUTTURE.

Opere di pubblico interesse di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i.

2. Nei settori di sua competenza, il Comune può intervenire direttamente applicando il presente Regolamento, oppure mediante altri Enti ed Organi a ciò da esso delegati (ad es.: il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali, convenzioni con altri Comuni, ecc).
3. Sono esclusi dall'erogazione di qualsiasi forma di contributo, ai sensi dell'art. 7 della L.2.5.1974 n.115, i partiti politici e le loro articolazioni politico-amministrative, nonché i soggetti indicati nell'art 4 della L. 8.11.1981 n. 659.

## **CAPO II**

### **SOVVENZIONI E CONTRIBUTI**

#### **ART. 4 - Finalità ed oggetto dei contributi e delle sovvenzioni**

1. La richiesta per le concessioni di contributi e sovvenzioni, dovrà essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello cui la medesima si riferisce e dovrà indicare :

- a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare nei confronti dei terzi la rappresentanza del soggetto richiedente, ad eccezione dei casi in cui questi dati siano già in possesso dell'Ente;
- b) la descrizione dell'iniziativa o del programma di iniziative per le quali si chiede il sostegno dell'Amministrazione;
- c) il piano finanziario dell'iniziativa o del programma di iniziative ripartito nelle voci di entrata e spesa, con l'indicazione degli eventuali contributi, anche in beni e/o servizi di altri soggetti e/o privati.
- d) l'attenzione che l'intervento da sostenere persegua fini di pubblico interesse, con l'indicazione degli obiettivi che si intendono realizzare;
- e) una sintesi delle attività realizzate nell'anno precedente.

2. La suddetta richiesta dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente o associazione, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenuta.

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della Legge n. 241/90 il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere nella fase istruttoria ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

3. Le richieste di cui al comma 1° potranno essere accolte dal Comune, una volta verificato che l'intervento proposto rientri nei settori di attività sopra descritti e siano rispettate la norme contenute nel presente Regolamento, con deliberazione:

- Della Giunta Comunale, quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costruire impegno per gli esercizi futuri;
- Del Consiglio Comunale, quando siano oggetto di convenzione, costituenti impegno anche per gli esercizi futuri.

4. Se più soggetti concorrono per la concessione di contributi e sovvenzioni nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, verranno privilegiati quei soggetti che promuovono iniziative per le attività culturali, sportive, sociali, assistenziali, ricreative, con esclusione dei soggetti che svolgono attività a fini di lucro.

Nella motivazione della scelta tra le richieste, verranno presi in considerazione i seguenti fattori:

- Il numero dei soci se si tratta di un'associazione;
- L'utenza destinata all'attività del soggetto;
- La consistenza delle iniziative realizzate nel territorio comunale negli ultimi due anni di attività;
- Gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle richieste presentate;
- Se il soggetto ha altre forme di finanziamento.

**5.** Oltre alle domande di contributo avanzate dai soggetti indicati all'art.1 operanti nel territorio comunale, potranno essere prese in considerazione le richieste di contributo presentate da associazioni, persone giuridiche, gruppi, etc. che pur non avendo sede nel territorio Comunale, svolgano la loro attività anche nell'interesse della popolazione residente.

**6.** La Giunta Comunale si riserva la facoltà di concedere sovvenzioni e contributi a propria discrezionalità e/o indipendentemente dalla presentazione delle domande da parte dei soggetti di cui al comma 1° dell'articolo 1 del presente Regolamento, nei settori di attività di cui al precedente art.3, per comprovate e motivate esigenze.

**7.** Per contributi di modesta entità fino a € 500,00 (importo aggiornabile dalla Giunta Comunale con propria deliberazione) non è richiesta la completa indicazione dei dati di cui comma 1, bastando una domanda su modello fornito dall'Ente.

## **ART. 5 – Liquidazione contributi e sovvenzioni**

**1.** La liquidazione delle somme concesse dall'Amministrazione Comunale avverrà con successiva determinazione del Responsabile del servizio Finanziario, ovvero dal responsabile del servizio affidatario del budget, previa presentazione di idonea rendicontazione e/o documentazione fiscale comprovante la realizzazione del programma o dell'iniziativa presentati ed il rispetto delle condizioni eventualmente poste dalla deliberazione di concessione, sottoscritte dal richiedente o dal legale rappresentante della persona giuridica o Associazione, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali.

**2.** La liquidazione avverrà in unica soluzione, salvo che l'Amministrazione Comunale abbia stabilito, sulle somme concesse, la possibilità di anticipo di acconti proporzionanti al grado di attuazione dell'iniziativa, con un massimo dell'80%.

**3.** Qualora in sede consuntiva la differenza fra spese effettuate ed entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione dell'ammontare eccedente.

**4.** Per soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa alla lotta sulla delinquenza mafiosa.

## **CAPO III SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI**

### **ART. 6 – Procedura per la concessione di sussidi ed ausili finanziari**

**1.** La concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui all'art.1, lettera b) - qualora non rientrasse tra funzioni di competenza di altri enti può - avvenire soltanto a favore di persone residenti nel Comune e dovrà essere preceduta dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art. 433 codice civile: della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

**2.** La concessione di cui al 1° comma è disposta, nei limiti delle relative somme stanziare in bilancio, dal responsabile del servizio competente, dopo eventuale relazione dell'ufficio di assistenza sociale ed in base alle norme contenute del Capo VI del presente Regolamento, trattandosi di presentazione sociale agevolata.

Codice Civile  
433.

*Personae obligate (2).*

All'obbligo di prestare gli alimenti [c.c. 438, 446, 448; c.p.c. 13] sono tenuti [c.c. 1173], nell'ordine:

1) il coniuge [c.c. 51, 78, 145, 156];

2) i figli legittimi [c.c. 231] o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi [c.c. 436], anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore [c.c. 434];

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [c.c. 439, 447, 2948, n. 2; c.p.c. 545; c.p. 541, 570, n. 2] (3).

(2) Vedi la L. 23 marzo 1958, n. 338, di ratifica della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari firmata a New York il 20 giugno 1956; la L. 24 ottobre 1980, n. 745, ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni: 1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1971; 4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 168, L. 19 maggio 1975, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia.

Per quanto riguarda la legge regolatrice delle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, con la L. 4 agosto 1960, n. 918, è stata disposta la ratifica ed esecuzione della convenzione conclusa all'Aja il 24 ottobre 1956, e della convenzione concernente il riordinamento e l'esecuzione della sentenza sugli obblighi alimentari verso i figli minori, conclusa all'Aja il 15 aprile 1958. Vedi, inoltre, l'art. 32, L. 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

## **ART. 7 – Liquidazione delle somme per sussidi ed ausili finanziari**

**1.** La liquidazione degli ausili e sussidi finanziari avverrà normalmente in unica soluzione, alle condizioni eventualmente poste nella determinazione di concessione.

**2.** Per soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa inerente alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

## **CAPO IV VANTAGGI ECONOMICI**

### **ART. 8 - Attribuzione di vantaggi economici e distribuzione di materiale promozionale**

**1.** La attribuzione di vantaggi economici consiste:

a) Nell'uso di un bene comunale, salvo restando l'obbligo di copertura delle spese sostenute dall'Ente, mediante :

- la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non, inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
- la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc. ;
- la concessione in uso di impianti sportivi e spazi pubblici di proprietà comunale;
- la concessione di automezzi comunali o altre attrezzature;
- la concessione dell'uso del nome del comune, eventualmente abbinato ai suoi stemma e logo.

b) nella fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata, per :

- trasporto pubblico;
- mensa;
- attività sportive, culturali, sociali, ecc.;
- assistenza domiciliare.

c) nell'utilizzo della struttura organizzativa comunale (o di parte di essa), quale collaborazione dell'amm.ne alla realizzazione di una attività o di una manifestazione.

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti e le convenzioni per l'uso dei beni comunali.

3. Al fine di promuovere l'immagine del Comune di Osasco, la Giunta Comunale può deliberare l'acquisto :

- di volumi, pubblicazioni, materiale radio e video-registrato o altro materiale promozionale, da distribuire alle personalità in vista ovvero ad allievi di scuole, ad associazioni culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche, nonché ad altri soggetti che ne facciano richiesta motivata;
- di coppe, targhe, medaglie e simili da distribuire in occasione di una iniziativa, di un evento o di una manifestazione rivolta al pubblico.

## **ART. 9 – Procedure per ottenere l'uso di un bene comunale o del patrocinio**

1. Per beneficiare dell'uso di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita domanda con l'indicazione:

a) dei motivi di richiesta;

b) della destinazione che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare l'uso del bene in forma gratuita, o comunque a condizioni di vantaggio;

c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori.

2. La concessione del bene sarà disposta con deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto o scrittura privata approvati dal Responsabile del servizio competente.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto né il rimborso delle spese.

5. Qualora la presentazione richiesta con la domanda di cui al comma 1° rivesta carattere sociale o assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare, verrà valutata in base alle norme contenute nel Capo VI del presente regolamento, trattandosi di presentazione comunale agevolata.

6. Per ottenere dalla giunta comunale il "patrocinio" - inteso quale simbolica adesione del comune - nei confronti di una iniziativa, di un evento o di una manifestazione rivolta al pubblico, gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita domanda, formulata in analogia al contenuto del comma 1.

7. Nel caso in cui, contestualmente al patrocinio, sia richiesta anche la concessione di un contributo o dell'utilizzo di cui all'art.8, 1° comma lettera (C), si applicano - rispettivamente - gli articoli 4 e 10.

8. La concessione del patrocinio non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di canoni e tariffe, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di settore.

9. In presenza della concessione del patrocinio per iniziative senza scopo di lucro la giunta può deliberare di fornire ai richiedenti coppe, targhe, medaglie, e simili e stampate gratuitamente ad opera della struttura comunale, i manifesti e gli inviti relativi all'iniziativa.

10. La fornitura di coppe, targhe, medaglie e simili è disposta dal Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, tenuto conto dei criteri di cui alla delibera citata al comma 9°, nei limiti delle risorse disponibili.

11. La stampa gratuita, ad opera della struttura comunale dei manifesti e degli inviti relativi all'iniziativa ammessa a patrocinio è disposta dal Responsabile competente con proprio provvedimento, tenuto conto dei criteri di cui alla delibera citata al comma 9°, nei



limiti delle risorse disponibili e compatibilmente con le possibilità tecniche e organizzative.

**12.** La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma ed il logo del Comune, limitatamente all'iniziativa.

**13.** Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa deve recare la seguente dicitura: "Con il patrocinio del Comune di Osasco".

### **ART. 10 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo od a tariffa agevolata, oppure l'utilizzo della struttura organizzativa comunale.**

**1.** Per beneficiare di un servizio comunale senza pagarne il corrispettivo, oppure con tariffa ridotta o con rimborso del solo costo, gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita domanda con l'indicazione:

- a) del servizio richiesto e del suo fruitore;
- b) dei motivi della richiesta, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare l'uso del bene in forma gratuita, o comunque a condizioni di vantaggio;
- c) dei dati anagrafici del prestatore dell'istanza, qualora quest'ultimo non corrisponda con il fruitore diretto del servizio.
- d) dei dati richiesti dall'art. 13, ricorrendo il caso di cui al comma 2 del presente articolo.

**2.** Qualora la domanda di fruizione del servizio rivesta carattere sociale o assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare, verrà valutata in base alle norme contenute nel Capo VI del presente Regolamento, trattandosi di prestazione comunale agevolata.

**3.** Relativamente all'utilizzo della struttura organizzativa comunale (o di parte di essa), fermo restando quanto stabilito all'art.9, c. 10, la relativa concessione avviene con deliberazione della giunta comunale, previa domanda formulata in analogia al contenuto del comma 1°.

## **CAPO V**

### **SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE**

#### **ART. 11- Fondo di sostegno agli inquilini**

**1.** La definizione della entità e delle modalità di erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 3 dicembre 1998, n. 431, sarà disciplinata con il bando pubblico di cui al comma 8 del citato articolo 11, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dall'art. 1 del D.M. 7 giugno 1999.

**2.** Il bando di cui al comma 1 precedente sarà approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

## **CAPO VI**

### **PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

#### **ART.12- Soggetti e competenze**

**1.** Il presente capo è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, definite nel presente Regolamento all'art. 2 comma 5.

2. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti, trova applicazione il presente Regolamento, con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge.

3. L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente Regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui alla normativa statale applicabile al riguardo.

4. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza delle condizioni previste dall'eventuale regolamento concernente la gestione del servizio o l'erogazione della prestazione a parere della Giunta comunale.

---

Nota all'art. 12

D.lgs 31 marzo 1998, n.109 come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000, n.130, dalla L. 24 Dicembre 2007, n. 244, dalla L. 4 Novembre 2010, n. 183, dal D.L 6 luglio 2012, n. 95. Vedersi anche il D.P.L.M. 7 Maggio 1999, n.221.

## **ART. 13 - Domanda e dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare.**

1. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, redatta su modello approvato con D.M 29 luglio 1999, da ritirare presso il competente ufficio comunale, oppure scaricabile dal sito internet comunale.

2. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, essendo identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, ai cittadini interessati: sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorchè siano stabilite soglie di accesso diverse.

3. La valutazione della situazione economica del richiedente (I.S.E) viene determinata con riferimento al nucleo familiare e definita dalla somma dei redditi combinata con l'indicatore della situazione patrimoniale (quota del 20% dei patrimoni posseduti).

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pertanto il rapporto tra l'ISEE ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D.Lgs 109/98 e successive mm. ed ii.

4. L'utente che non richiede agevolazioni accetta implicitamente la quota massima di contribuzione, non è tenuto a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio.

5. All'utente, al momento della richiesta di prestazioni agevolate, deve essere garantita l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi.

6. Le richieste di agevolazione tariffaria sono presentate avvalendosi della facoltà di autocertificazione a norma del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e del D.P.R. 403/1998 la quale deve essere redatta in tutte le sue parti, pena la decadenza dell'agevolazione.

7. Il richiedente dichiara, ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.Lgs 109/98, di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

8. Gli uffici ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

**9.** Il richiedente ha facoltà di comunicare eventuali cambiamenti della sua situazione familiare e/o economica, sopravvenuti dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva, allegando la documentazione atta a rappresentare nel miglior modo possibile l'attuale capacità economica.

**10.** In caso di rilevante variazione della situazione economica (recente disoccupazione, nuovo lavoro, decesso del coniuge, separazione legale, ecc.), verificatasi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, verrà presa in considerazione l'effettiva condizione risultante dalla comunicazione della variazione.

#### **ART. 14 - Definizione di nucleo familiare, reddito, patrimonio.**

**1.** La situazione economica dell'utente viene valutata considerando quella del nucleo familiare al quale egli appartiene. A tale fine la composizione del nucleo familiare corrisponde a quella dettata dall'art. 2, comma 2° del D. Lgs n.130/2000, nonché dall'art. 1 comma 1 del DPCM 4/4/2001 n.242 e successive modificazioni.

**2.** Agli effetti del precedente comma 1, l'indicatore I.S.E.E. viene determinato, per ogni nucleo familiare, secondo la scala di equivalenza prevista dalla tabella 2 del D. Lgs. n. 109/1998 e s. m. e i.

**3.** La situazione reddituale è determinata sulla base dei criteri fissati dalla tabella 1, Parte 1° del D.lgs 109/98 e s.m.i.

**4.** La situazione patrimoniale è compresa nel calcolo dell'ISEE ed è determinata sulla base dei criteri fissati dalla Tabella 1, parte 2 del D.lgs 109/98 e s.m.i., tenuto conto di due componenti:

- Patrimonio mobiliare;
- Patrimonio Immobiliare.

#### **ART. 15 - Fissazione delle soglie per accedere alle prestazioni agevolate**

**1.** Per l'accesso alle prestazioni agevolate, con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi o gruppo omogeneo di prestazioni e di servizi, le eventuali soglie intermedie ed i valori massimi della situazione economica riparametrati sono determinati annualmente con atto della Giunta Comunale.

**2.** Nel limite delle soglie intermedie e dei valori massimi di cui al comma precedente, l'accesso alle prestazioni agevolate avverrà senza corrispettivo oppure con tariffa ridotta e/o rimborso del solo costo per le prestazioni e i servizi comunali seguenti:

- CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI E/O MOBILI
- SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
- MENSA SCOLASTICA
- TRASPORTO SCOLASTICO
- ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (AD ES., RAGAZZI, ANZIANI, ECC.)

#### **ART. 16 - Acquisizione e trattamento dei dati personali**

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE devono avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 675/96 e successive modificazioni, del D.Lgs. 135/99, delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza e di ogni altra futura norma emanata da Autorità competente.

2. Lo scambio di dati personali con soggetti esterni, in relazione alla formalizzazione delle dichiarazioni ISEE, dovrà essere regolato da specifici protocolli d'intesa.

#### **ART. 17 - Controlli e revoca dei benefici concessi.**

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.Lgs 109/98 e s.m.i., il Comune effettua controlli anche a campione, interessando annualmente almeno il 20% dei beneficiari avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, nonché predispone appositi accertamenti tramite gli uffici preposti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, VV.UU., ecc.).
2. Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.Lgs. 109/98 e s.m.i., il Comune potrà avvalersi dell'operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione e in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali.
4. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, il Comune segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.